



COMUNE DI MALNATE
REGIONE LOMBARDIA

**Regolamento per
l'organizzazione e
funzionamento della
commissione comunale di
vigilanza sui locali e/o impianti di
pubblico spettacolo**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n..... del

INDICE

Art.1 Oggetto del Regolamento	3
Art.2 Definizioni	3
Art.3 Finalità	4
Art.4 Fattispecie soggette a verifica	4
Art.5 Attività non soggette	5
Art.6 Competenze della Commissione	5
Art.7 Composizione della Commissione	6
Art.8 Competenze ed attività di supporto alla CCV	7
Art.10 Convocazione della Commissione CCV	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.11 Riunioni della Commissione CCV	8
Art.12.Votazioni e Pareri della Commissione	9
Art.13 Verbali delle riunioni della Commissione	9
Art.14 Compensi e spese relative ai sopralluoghi e verifiche	10
Art.15 Commissione di controllo ristretta	10
Art.16 Svolgimento di manifestazioni a carattere permanente o temporaneo- procedimento ordinario	11
Art.17 Allestimenti temporanei che si ripetono non oltre due anni dalla verifica di agibilità	11
Art.18 Disposizioni finali ed entrata in vigore	12

Parte 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto del Regolamento

- 1c1** Il presente Regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCV), di seguito denominata semplicemente Commissione, di cui all'art. 141 e ss. del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18/6/1931, n.773)", così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28/5/2001, n. 311 e dall'art 4 del D.Lgs. n. 222/2016 e definisce indirizzi procedurali ai fini del rilascio delle licenze di cui agli artt. 68 e 69 del R.D. 18.06.1931, n. 773.
- 1c2** Le disposizioni del presente Regolamento si applicano nei luoghi e nei locali di pubblico spettacolo, nonché negli impianti sportivi

Art.2 Definizioni

- 2c1** In base a quanto disposto dal D.M. 19.08.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", ai fini del presente Regolamento si intende:
- a) per **luogo pubblico**, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura, destinata a uso pubblico;
 - b) per **luogo aperto al pubblico**, quello a cui chiunque può accedere osservando le particolari condizioni imposte da chi lo gestisce (es. accesso ad invito, rispetto orari di apertura, etc.);
 - c) per **luogo esposto al pubblico** quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
 - d) per **spettacoli**, le rappresentazioni cui lo spettatore assiste in forma passiva (es. cinema, teatro, etc.);
 - e) per **trattenimenti**, le forme di divertimento che implicano la partecipazione attiva del pubblico (es. ballo);
 - f) per **manifestazioni temporanee**, gli spettacoli e trattenimenti tenuti per un arco temporale determinato e limitato in locali o aree non abitualmente destinati a tali attività;
 - g) per **allestimenti temporanei**, le strutture e impianti installati per un arco temporale determinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee;
 - h) per **aree e locali**, l'insieme di luoghi e fabbricati, destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi ad essi annessi;
 - i) per **spettacoli viaggianti**, le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni (classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4, L. 18 marzo 1968, n. 337), allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso o in parchi di divertimento;
 - j) per **parchi di divertimento** i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni;
 - k) per **parchi di divertimento permanenti** quelli il cui esercizio si svolge nella stessa

area per un periodo non inferiore a 120 giorni lavorativi per anno solare e, trascorso tale periodo, almeno l'80% delle attrazioni resta per l'intero anno solare sull'area nella quale è stato esercitato il parco

l) per **Commissione** (CCV), la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ex art. 141-bis e ss. del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 640/1935);

m) per **CPV**, la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ex art. 142 del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 640/1935);

Art.3 Finalità

3c1

La CCV, a norma degli artt. 141 e 141-bis del Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. n. 635/1940), ha la funzione di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulti attribuita alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CPV).

3c2

La CCV esprime i pareri di propria competenza ai sensi di legge ai fini del rilascio della licenza di agibilità ex artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.

Art.4 Fattispecie soggette a verifica

4c1

La Commissione comunale esprime parere di agibilità in merito alle seguenti strutture purché di capienza inferiore a 1.300 persone:

- a) teatri, compresi quelli con copertura a tenda;
- b) cinematografi e cinema-teatri dotati di scena o altri spazi per rappresentazioni e spettacoli;
- c) complessi di spettacoli viaggianti, se superiori alle dieci unità;
- d) circhi.

4c2

La Commissione comunale esprime parere di agibilità in merito alle seguenti ulteriori strutture, purché di capienza non superiore a 5.000 persone:

- a) locali di trattenimento ed attrazioni varie, compresi gli spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- b) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club;
- c) parchi di divertimento;
- d) spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo;
- e) locali multiuso, ovvero adibiti occasionalmente ad attività di trattenimento o spettacolo ed ordinariamente adibiti ad altra attività;
- f) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse;
- g) impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori;
- h) piscine natatorie pubbliche con postazioni per lo stazionamento del pubblico.

Art.5 Attività non soggette

5c1

Non sono soggetti al parere di agibilità da parte della Commissione comunale:

- a) i locali, strutture ed impianti con capienza superiore a quella indicata all'art.4 commi 1 e 2, per i quali è competente la Commissione provinciale di vigilanza, di cui all'art. 142 del R.D. n. 635/1940;
- b) i luoghi ed allestimenti all'aperto destinati occasionalmente a pubblico spettacolo o a manifestazioni varie, anche in presenza di palchi o pedane di qualsiasi altezza, purché siano privi di strutture per lo stazionamento o il contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, etc.) e le attrezzature elettriche e di amplificazione siano a questo non accessibili (Parere Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, prot. n. P529/4109 del 02.07.2003);
- c) le singole attrazioni di spettacolo viaggiante, anche riunite in numero non superiore a 10 unità;
- d) le sale convegni e sale riunioni, le mostre ed esposizioni, le sagre, le fiere ed i mercati, purché non vi si svolgano attività di trattenimento e spettacolo al pubblico;
- e) i circoli privati con eventuali attività di trattenimento e spettacolo nei confronti dei soli associati;
- f) le piccole attività di trattenimento e spettacolo, di cui all'articolo 69 del TULPS, all'interno di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, con capienza ed afflusso non superiori alle 100 persone, quali piano bar e concertini, impianti stereo e consolle per dj senza l'apprestamento stabile di spazi ed attrezzature a ciò destinati, compresi brevi e sporadici episodi di ballo intrapreso spontaneamente dagli avventori, senza alcuna previsione, organizzazione, pubblicità;
- g) gli allestimenti temporanei (quali stands gastronomici, tendoni, tensostrutture, ecc.) a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nei quali il trattenimento non sia prevalente e senza l'apprestamento di spazi o elementi per lo svolgimento dell'attività di ballo o che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo;
- h) gli impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- i) sale giochi;
- j) i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, relativamente ai quali il parere, le verifiche e gli accertamenti della Commissione comunale di Vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, o nell'albo degli architetti, o nell'albo dei periti industriali, o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

5c2

L'assenza di competenza della Commissione non esonera dall'obbligo di munirsi delle licenze di cui agli articoli 68 e 69 TULPS ove sussistano attività di trattenimento e spettacolo.

Art.6 Competenze della Commissione

6c1

La CCVLPS provvede, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S., a verificare la solidità e la sicurezza dei locali, degli impianti, delle attrezzature nonché dei luoghi sede di pubblico trattenimento e/o spettacolo, di cui all'art.4, fatti salvi i casi in cui la relativa competenza risulti attribuita alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, così come previsto dall'art. 142 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

- 6c2** In particolare la Commissione, ai sensi dell'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (TULPS) provvede a:
- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18.3.1968, n. 337, (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) e le condizioni di tutela del benessere animale nonché le condizioni di detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte dei circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti (Legge 7.2.1992, n. 150 e Legge 13.12.1998, n. 426), ancorché non impiegati negli spettacoli.
 - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
 - f) stabilire, nell'ambito delle competenze e dei limiti fissati dall'art.3 del presente, l'entità del servizio di vigilanza dei vigili del fuoco in conformità alle disposizioni del D.M. 22.02.1996.
- 6c2** La commissione è inoltre competente in materia di registrazione ed assegnazione del codice identificativo delle attrazioni di spettacolo viaggiante, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art.7 Composizione della Commissione

- 7c1** La Commissione è così composta:
- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b) dal comandante del corpo di polizia locale o suo delegato;
 - c) dal dirigente medico dell'A.T.S Insubria competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
 - e) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
 - f) da un esperto di elettrotecnica.
- Per ogni componente della Commissione possono essere previsti uno o più supplenti, per il caso in cui il titolare non possa intervenire.
- 7c2** Avviso del Presidente della Commissione, qualora risulti necessario in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale, strutture o impianto da verificare, sono aggregati alla Commissione, limitatamente al singolo procedimento:
- a) un esperto in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale, struttura o dell'impianto da verificare;
 - b) un rappresentante e/o delegato del CONI in occasione di valutazione di progetti relativi a nuovi impianti sportivi

- 7c3** Le nomine degli esperti effettivi e supplenti, in acustica o in altra materia tecnica sono effettuate dal Sindaco scegliendo tra professionisti. Tali nomine saranno efficaci dal momento dall'accettazione da parte dei professionisti e potranno essere revocate solo con atto motivato.
Ciascuno dei soggetti indicati al comma 1 designa un supplente che partecipa alle sedute qualora il titolare, o suo delegato, non possa intervenire. I supplenti dovranno comunque essere in possesso dei requisiti professionali idonei previsti dalle normative vigenti.
- 7c4** La Commissione è nominata dal Sindaco, rimane in carica tre anni e, alla scadenza, continua ad operare fino alla nomina di quella nuova.
- 7c5** I componenti della Commissione possono essere destituiti e/o sostituiti in qualsiasi momento del Sindaco, con atto motivato
- 7c6** Alle riunioni della Commissione partecipa un segretario, per l'espletamento delle funzioni di competenza.

Parte 2 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Art.8 Competenze ed attività di supporto alla CCV

- 8c1** Il S.U.A.P. svolge il Servizio di Segreteria della CCV e provvede ad istruire le pratiche da sottoporre alla competenza della stessa commissione o a trasmettere le pratiche di competenza della CPV.
- 8c2** In particolare il Servizio SUAP rappresenta la struttura di supporto organizzativo della Commissione con i seguenti compiti:
- a) ricevere ed istruire le pratiche da presentare all'esame della Commissione;
 - b) inviare/comunicare ai membri della Commissione l'avviso di convocazione;
 - c) redigere ed archiviare i verbali della Commissione;
 - d) inviare copia dei verbali, per estratto, ai richiedenti ed agli Uffici comunali competenti al rilascio delle autorizzazioni/licenze di esercizio ex artt. 68, 69 e 80 T.U.L.P.S.;
 - e) archiviare, su supporto informatico, la documentazione dell'attività della CCV a mezzo di deposito del verbale della Commissione, unitamente alla convocazione, con l'assegnazione di un numero di protocollo;
 - f) organizzare l'attuazione delle sedute e dei sopralluoghi richiesti;
 - g) curare i rapporti con gli Organi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;
 - h) aggiornare le informazioni e le modalità di presentazione delle istanze per manifestazioni/strutture di pubblico spettacolo.

Art.9 Presentazione e istruttoria delle istanze

- 9c1** Le istanze per le quali è necessario acquisire il parere della CCV, come elencate al precedente art. 4, devono pervenire all'Ente, complete di tutta la documentazione prescritta, almeno 45 giorni prima della data di inizio dell'evento per consentirne l'istruttoria da parte del SUAP. Nel caso di integrazioni della documentazione prodotta queste dovranno pervenire almeno 30 giorni prima dell'evento, in difetto l'istanza sarà valutata come irricevibile.
- 9c2** Il SUAP trasmette l'intera documentazione alla Commissione la quale si riunisce entro i 20 giorni successivi.

- 9c3** La commissione che potrà chiederne l'integrazione assegnando un tempo congruo per la produzione dei documenti richiesti.
- 9c4** In casi di comprovata urgenza, da valutare di volta in volta a cura del Responsabile del SUAP, potrà essere accettata la domanda anche in termini inferiori a quanto sopra esposto; in tal caso verrà applicata una tariffa d'urgenza pari al triplo della tariffa ordinaria prevista per diritti di segreteria/istruttoria

Art.10 Convocazione della Commissione CCV

- 10c1** La Commissione è convocata dal Presidente o da suo supplente con avviso scritto, inviato a tutti i membri effettivi di cui al precedente art. 7 comma 1 e, ove necessario, ai membri aggregati individuati al precedente art.7 comma 2, contenente data, ora e luogo della seduta/sopralluogo, nonché degli argomenti oggetto di trattazione, e trasmesso nella forma ritenuta più idonea in riferimento all'urgenza verificatasi.
Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare, ne dà tempestiva comunicazione al supplente, informandone la Segreteria o il Presidente.
- 10c2** La data della seduta/sopralluogo è comunicata, nelle forme e tempi ritenuti più idonei, al destinatario del provvedimento finale, che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante e/o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica. L'interessato può partecipare alla riunione della Commissione, ma all'atto dell'espressione del parere dovrà abbandonare la medesima.
- 10c3** La Commissione si riunisce presso la sede comunale o nei locali/luoghi ove sono installate le attrezzature per il pubblico spettacolo, di volta in volta indicati nell'avviso di convocazione.

Art.11 Riunioni della Commissione CCV

- 11 c1** Le riunioni sono valide in presenza di tutti i componenti di cui all'art. 7 commi 1 e del comma 2, qualora previsti. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedure Civile.
- 11c2** Il presidente può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, funzionari di altri settori ed uffici comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato parere.
- 11c3** Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.
- 11c4** La Commissione effettua i sopralluoghi concordando, ove possibile, date ed orari con gli interessati
- 11c5** La Commissione, nei casi previsti, può decidere di effettuare sopralluoghi, onde accertare la conformità dei locali di Pubblico Spettacolo/Intrattenimento o dei luoghi e delle strutture allestite in occasione di manifestazioni temporanee, a quanto visionato in sede di Commissione e/o su cui è stato espresso parere. In caso di difformità tra la documentazione presentata e quanto effettivamente rilevato in sede di sopralluogo, la Commissione ai sensi dell'art. 141 c.1 lett. e) del Reg. di esecuzione del T.U.L.P.S., suggerirà all'Autorità competente eventuali provvedimenti da adottare.

Art.12.Votazioni e Pareri della Commissione

- 12c1** Il parere della Commissione relativo ai progetti o ai sopralluoghi è adottato con la partecipazione di tutti i componenti obbligatori (effettivi o supplenti/delegati) indicati all'art. 7, comma 1, nonché – ove nominati/aggregati per lo specifico procedimento – dei componenti di cui all'art. 7, comma 2. La partecipazione può avvenire anche mediante collegamento audio-video, ove consentito dalla disciplina vigente dell'Ente, purché siano garantiti identificazione dei partecipanti, contestualità della partecipazione e regolare verbalizzazione.
- 12c2** In caso di impedimento di un componente effettivo di cui all'art. 7, comma 1, interviene il relativo supplente o delegato, ove previsto/nominato. Eventuali osservazioni o note tecniche trasmesse per iscritto dal componente impedito possono essere acquisite agli atti e richiamate a verbale, ma non sostituiscono la partecipazione del componente (effettivo o supplente/delegato) ai fini della validità del parere.
- 12c3** Se l'impedimento a prendere parte alle sedute e ai sopralluoghi riguarda il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o di un suo delegato, detto Comandante delega un professionista iscritto negli elenchi di cui alla Legge n. 818/1984.
- 12c4** Per i sopralluoghi relativi a manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento a carattere temporaneo, ove ricorrano comprovate esigenze di urgenza, il Presidente può disporre la convocazione di seduta/sopralluogo straordinario. Qualora non sia possibile assicurare la partecipazione di uno o più componenti obbligatori e dei relativi supplenti/delegati, il sopralluogo è rinviato ovvero integrato con successivo accesso. In ogni caso, il parere finale è adottato nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.
- 12c5** La Commissione esprime parere motivato e articolato in relazione ai singoli profili di competenza. Il parere è positivo solo se tutti i componenti obbligatori di cui all'art. 7, comma 1, si esprimono favorevolmente, eventualmente con prescrizioni e/o condizioni.

Art.13 Verbali delle riunioni della Commissione

- 13c1** Per ogni seduta o sopralluogo viene redatto, a cura del segretario, il verbale di riunione che è firmato da tutti i componenti presenti
- 13c2** Nel verbale sono riportati:
- a) la concisa esposizione dei lavori svolti e delle determinazioni assunte;
 - b) i nomi dei componenti presenti;
 - c) l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
 - d) gli eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
 - e) tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente disposte.
- 13c3** Il verbale è comunicato all'interessato a mezzo PEC o altro mezzo che ne assicuri la ricezione a cura del SUAP. Quest'ultimo invierà altresì copia agli uffici che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione o interessati dal procedimento.

Art.14 Compensi e spese relative ai sopralluoghi e verifiche

- | | |
|-------------|--|
| 14c1 | La partecipazione alle riunioni e ai sopralluoghi della Commissione dei membri che vi prendono parte in ragione dell'ufficio o quali rappresentanti di amministrazioni pubbliche non dà luogo ad alcuna corresponsione di compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese a carico del bilancio comunale. Per le commissioni tecniche provinciali resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 440, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e smi. |
| 14c2 | Per gli esperti esterni eventualmente nominati/aggregati ai sensi dell'art. 7, comma 2 (es. esperto in elettrotecnica, acustica o altre discipline), qualora non dipendenti pubblici, può essere previsto un rimborso spese e/o un compenso forfettario, determinato con apposito provvedimento dell'Ente e posto a carico del richiedente quale rimborso spese/diritti istruttori. L'eventuale incarico e la liquidazione avvengono nel rispetto della normativa contabile e, se del caso, delle procedure previste dal D.Lgs. 36/2023. |
| 14c3 | L'attestazione dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto quale rimborso spese/diritti istruttori deve essere presentata dall'organizzatore prima dell'espletamento dell'attività di verifica (esame progetti, sopralluoghi e, in generale, attività della Commissione). In mancanza, l'istruttoria è sospesa e non si procede alla convocazione/effettuazione dei sopralluoghi sino all'integrale pagamento; decorso inutilmente il termine assegnato dal SUAP, si procede all'archiviazione dell'istanza per inattività, fatta salva la ripresentazione. |
| 14c4 | Il rimborso spese e/o compenso di cui al comma 2 è dovuto anche nel caso di esito negativo del sopralluogo o di parere non favorevole. |

Art.15 Commissione di controllo ristretta

- | | |
|-------------|--|
| 15c1 | In conformità a quanto previsto all'art. 141, comma 1, lett. e) e 141 bis, comma 9 del R.D. 635/1931, il Presidente, sentita la Commissione, con proprio provvedimento, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli con frequenza, comprendenti almeno il Dirigente medico ATS o altro medico suo delegato ed il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato o altro tecnico del luogo, iscritto negli elenchi di cui all'art. 16, 4 comma del D.Lgs. 139/2006. |
| 15c2 | I componenti di cui al comma 1 costituiscono la Commissione ristretta cui è demandato il compito di effettuare, con frequenza ed eventualmente secondo un piano periodico, il controllo del rispetto delle disposizioni di legge o impartite dalla Commissione, indipendentemente da procedimenti amministrativi in corso. |
| 15c3 | L'esito dei controlli e degli accertamenti operati dalla Commissione ristretta è comunicato a tutti i componenti la Commissione e si intende da questa ratificato ove non pervenga al Presidente motivato parere contrario da parte di uno o più dei suoi membri entro cinque giorni dalla ricezione. |

Art.16 Svolgimento di manifestazioni a carattere permanente o temporaneo- procedimento ordinario

- 16c1** La domanda per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., nonché delle eventuali connesse autorizzazioni amministrative d'esercizio ai sensi degli artt. 68 e 69 sempre del T.U.L.P.S., che necessita di intervento della CCV deve far pervenire, almeno **45 giorni** prima della data di detto intervento, allegando la prescritta documentazione per l'esame del progetto da parte della Commissione, a pena dell'impossibilità di procedere alla sua valida costituzione, salvo i casi di documentata urgenza.
- 16c2** Qualora la Commissione o il SUAP riscontrino carenze documentali, quest'ultimo ne dà comunicazione al richiedente, con interruzione dei termini del procedimento, assegnando congruo termine per l'integrazione o la rettifica, decorso inutilmente il quale l'istanza è dichiarata irricevibile.
- 16c3** L'esito dell'esame del progetto da parte della Commissione e le eventuali prescrizioni da questa impartite è comunicato all'interessato che, al fine di consentire il sopralluogo di verifica, dà comunicazione alla Commissione dell'ultimazione dei lavori e dell'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni della Commissione.
- 16c4** In tema di emissioni rumorose delle manifestazioni di pubblico spettacolo si osserva la legge n. 447/1995. L'attività svolta deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario richiedere anche l'emissione di un'autorizzazione per attività in deroga alle emissioni sonore

Art.17 Allestimenti temporanei che si ripetono non oltre due anni dalla verifica di agibilità

- 17c1** Fatta salva la facoltà di controllo e salvo che per la natura dei luoghi il Responsabile SUAP o del Comando di Polizia Locale o la Commissione non ritengano necessaria una nuova verifica delle condizioni di sicurezza, questa non è effettuata per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali sia stato già espresso parere di agibilità in data non anteriore a due anni rispetto a quella di inizio della manifestazione, purché l'allestimento della stessa non sia stato modificato rispetto a quello già stato oggetto di verifica.
- 17c2** L'assenza di modifiche rispetto alla situazione già verificata è oggetto di dichiarazione congiunta del richiedente l'autorizzazione e di un tecnico incaricato, nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, attestante altresì il rispetto di eventuali prescrizioni a suo tempo impartite in sede di verifica di agibilità
- 11c3** Non sono considerate modifiche degli allestimenti, dei impianti e delle attrezzature le variazioni palesemente ininfluenti ai fini della sicurezza, come da espressa dichiarazione del tecnico.

- 17c4** Effettuato l'allestimento della manifestazione e prima del suo inizio l'interessato trasmette al SUAP:
- dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture/attrezzature, resa da professionista abilitato;
 - dichiarazione di conformità (Di.Co.) degli impianti elettrici e degli impianti a gas, ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata dall'impresa abilitata; ove ricorrano i presupposti, può essere prodotta dichiarazione di rispondenza (Di.Ri.) ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto;
 - certificato/verbale di collaudo tecnico-funzionale degli impianti e delle attrezzature, reso da professionista abilitato, ove previsto dalla normativa tecnica/applicabile e/o dalle prescrizioni impartite in sede di verifica.
- 17c5** Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nel caso di aggregazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante superiore a 10 attrazioni (luna park – parchi divertimento D.M 23/05/2003, art. 26), per le quali è sempre operata la verifica di agibilità.

Art.18 Disposizioni finali ed entrata in vigore

- 18c1** Il presente Regolamento: entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- 18c2** Sono abrogate le disposizioni dettate da altri Regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute
- 18c3** Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente.